



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI VILLAMIROGLIO

Piazza San Vito, n.1 - Codice Fiscale 82003100060 - Partita I.V.A. 01080100066

Sito web: www.comune.villamiroglia.al.it

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione **N°10**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE "IMU" - ANNO 2012.

Il giorno 22/06/2012 alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MONCHIETTO PAOLO - Presidente	Si
2	BRUSA BIANCA - Consigliere	Si
3	GIOLITO DAVIDE - Consigliere	Si
4	BATTAGLIA MARINELLA - Consigliere	Si
5	ALEMANNI PIETRO - Vice Sindaco	Si
6	PASTORE COSIMO - Consigliere	Si
7	GENNARO MAURO - Consigliere	Si
8	BERTOLE' DINO - Consigliere	Si
9	BARBERO TERESA - Consigliere	Si
10	BRUSA MARIO - Consigliere	No
11	FASSIO PRIMO - Consigliere	No
12	BONANDO RICCARDO - Consigliere	No
13	BATTAGLIERO ORIANA - Consigliere	Si
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

con l'intervento e l'opera del Sig. **GARAVOGLIA Dott.ssa Anna - SEGRETARIO**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

MONCHIETTO PAOLO - Sindaco

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

L'assessore al bilancio Brusa Rag. Bianca illustra la presente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 ha reso noto che, a decorrere dal 16 aprile 2012 è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta municipale propria (IMU) e che l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

ATTESO CHE la detrazione di euro 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"... appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché delle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, l'aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi una quota dello 0,38 per cento);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/06/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011: *"per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote base [...]"* e che conseguentemente l'acconto deve essere versato secondo le aliquote di base, indipendentemente da quelle deliberate dal Comune;

RICORDATO inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011: *"per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, la terza, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata"*;

DATO ATTO che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l'erogazione dei servizi comunali;

TENUTO CONTO ed evidenziato che in ogni caso il comune potrà, in deroga alla norma, variare le proprie aliquote entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni: *"entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"* al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

RISCONTRATO che lo Stato potrà variare la propria aliquota base entro il 10 dicembre mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del già richiamato art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011;

DELIBERA

- 1) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**
0,40 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** (di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. n. 557/1993)
0,20 PER CENTO
- 2) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;
- 3) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 4) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/06/2012;
- 5) **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere confermato	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico Amministrativo Tributario	Favorevole	17/05/2012	BRUSA Rag. Bianca	Firmato

AL TERMINE dell'illustrazione e della breve discussione il sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. 0

astenuiti: n. 0

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti oltre al sindaco

La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata

RAVVISATA inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'esito della votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti oltre al sindaco

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo

Previa lettura il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : MONCHIETTO PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : GARAVOGLIA Dott.ssa Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 42 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/06/2012 al 08/07/2012, come previsto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villamiroglio li 23/06/2012



Il Segretario Comunale
F.to: GARAVOGLIA Dott.ssa Anna

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Villamiroglio, li _____

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA Dott.ssa Anna

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
[] essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
[] non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Villamiroglio, li _____

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA Dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale in carta [] resa legale [] libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)

Villamiroglio, li _____

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA Dott.ssa Anna

